



Piemonte

STATUTO

*Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
Associazione Regionale del Piemonte*

Aggiornato all'Assemblea Regionale del 18 febbraio 2019

Titolo I

S t r u t t u r a

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede

1. È costituita l'Associazione regionale dei Comuni del Piemonte.
2. L'Associazione è organizzazione di base dell'Associazione nazionale dei Comuni Italiani, secondo quanto previsto dallo Statuto approvato dall'Assemblea Congressuale di Catania del 19/20 novembre 1999 ed opera nello spirito ed in conformità dello stesso.
- 2 -bis. L'Associazione non ha scopo di lucro.
3. L'Associazione ha sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1.

Art. 2

Compiti

1. L'Associazione regionale, in attuazione del dettato della Carta Costituzionale, tutela le autonomie locali, rappresenta i diritti e persegue gli interessi degli Enti Locali, promuovendo e sostenendo iniziative dirette a tale fine.
2. Coordina le attività delle amministrazioni associate, perseguendo, nel contempo, gli obiettivi generali dell'Associazione nazionale nell'ambito del territorio regionale.
3. Assolve i compiti non espressamente riservati dallo Statuto all'Associazione nazionale, e contribuisce all'esercizio di quelli attribuiti a quest'ultima.
4. Promuove il coordinamento con la Regione Piemonte, con la Città Metropolitana, con le Province, le Comunità Montane, con le Associazioni regionali e nazionali degli Enti Locali, nonché con tutte le altre organizzazioni regionali esistenti.
5. L'Associazione regionale per raggiungere il proprio fine istituzionale:
 - propone e coordina lo studio e la soluzione dei problemi che interessano le Amministrazioni locali;
 - interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutono o si amministrano interessi delle Autonomie locali;
 - presta pareri ed assistenza ai soci che lo richiedono;
 - individua e propone iniziative per diffondere l'educazione civica e per incrementare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della propria Regione;
 - favorisce ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la parità di genere nelle istituzioni, nelle strutture associative e nei propri organi statutari.

Art. 3

Soci

1. I Comuni, la Città Metropolitana di Torino e le unioni di Comuni, nonché gli altri enti ammessi, si iscrivono all'Associazione con deliberazione dei rispettivi organi competenti e con il versamento dei contributi secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione nazionale.
2. Fermo restando il comma 1, nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Associazione nazionale, le Province piemontesi versano direttamente ad Anci Piemonte i contributi associativi già corrisposti all'Unione Province Piemontesi.
3. I Comuni inferiori a 100 (cento) abitanti che, con le modalità di cui al comma 1°, si associano all'ANCI, sono esonerati dal pagamento dei contributi associativi.
4. L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.
5. Il recesso, assunto con formale deliberazione degli organi competenti, deve essere comunicato con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno all'Associazione, entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
6. L'associato che, dopo un anno solare, non versa i contributi, decade da socio, salvo l'ipotesi prevista dal terzo comma del presente articolo.
7. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Nazionale, previa diffida, con formale decisione, portata a conoscenza dell'ente interessato.
8. I rappresentanti di un ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono dalla carica ricoperta negli organi nazionali o regionali.

Art. 3-bis

Requisiti per l'elezione degli organi

1. Possono essere eletti negli organi sociali, purché gli enti di appartenenza non siano nelle condizioni di morosità di cui all'art. 3, coloro che ricoprono le seguenti cariche:
 - Sindaco
 - Sindaco metropolitano
 - Consigliere comunale e metropolitano
 - Assessore
 - Presidente o Consigliere di Circoscrizione
 - Presidente o rappresentante legale di altro Ente associato.

2. La carica di componente degli organi dell'Associazione di cui alle lettere c) e d), del successivo art. 4, è incompatibile con quella di componente del Governo, presidente, consigliere o assessore regionale. Se eletto successivamente, decade.

3. Allo stesso modo, la successiva condizione di morosità dell'ente d'appartenenza, priva l'eletto del diritto di voto.

Art. 4

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea regionale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5

Assemblea Regionale: composizione, compiti e convocazione

1. L'Assemblea regionale è costituita dagli enti associati in regola con il versamento dei contributi associativi, a norma dell'art. 3. Gli enti possono essere rappresentati dal proprio rappresentante legale o da un suo delegato, scelto fra i componenti dei propri organi elettivi.
2. Dell'Assemblea regionale fanno parte senza diritto di voto i Consiglieri Nazionali dell'Associazione regionale, i membri del Consiglio Direttivo, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in seduta ordinaria con lettera da inviarsi agli enti associati o con avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. La lettera o l'avviso devono contenere l'elenco degli argomenti da trattare, nonché gli orari della prima e seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata, con le medesime modalità, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno 1/10 (un decimo) dei componenti l'Assemblea stessa. In tal caso, la convocazione deve essere resa nota almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.
4. In seduta ordinaria l'Assemblea procede a dibattere i temi di particolare importanza per gli associati e può predisporre ed approvare documenti e mozioni.
5. In seduta congressuale l'Assemblea procede:
 - ogni cinque anni, ad eleggere il Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'Associazione Regionale;

- alla formazione degli Organi nazionali dell'Associazione nelle forme e modalità stabilite dallo Statuto nazionale, dagli eventuali regolamenti nazionali;
 - nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'Associazione nazionale, all'elezione dei delegati all'Assemblea congressuale nazionale.
6. In quest'ultimo caso l'Associazione regionale decide formalmente la convocazione dell'assemblea regionale in uno dei giorni della settimana stabilita dal Consiglio Nazionale. L'avviso di convocazione, da inviarsi agli enti associati almeno trenta giorni prima del suo svolgimento, oltre alla data, all'ora ed al luogo dell'Assemblea, conterrà l'ordine del giorno dei lavori, l'indicazione del numero dei delegati da eleggere, copia del regolamento e dello Statuto. In caso di urgenza, previa delibera del Consiglio Direttivo, il termine è ridotto della metà.
 7. Ogni convocazione deve essere comunicata alla Presidenza nazionale dell'ANCI che può inviare propri rappresentanti ad assistere ai lavori.

Art. 6

Assemblea regionale: validità e funzionamento

1. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, è valida con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo, è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione Regionale.
2. L'assemblea congressuale, convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente, è aperta dal Presidente dell'Associazione Regionale e presieduta da un presidente eletto dall'Assemblea, che può essere affiancato da uno o più vicepresidenti.
3. L'assemblea, inoltre, in sede congressuale, potrà nominare due o più segretari, cinque o più scrutatori, tre o più membri della Commissione verifica dei poteri.
4. Il verbale dell'Assemblea regionale che procede sia al rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente sia all'elezione dei delegati nazionali, deve essere ratificato da un notaio, che presenzia la seduta.

Art. 7

Consiglio Direttivo Regionale: composizione ed elezione

1. Il Consiglio Regionale è composto da 45 (quarantacinque) membri ed è eletto dall'Assemblea congressuale tra i rappresentanti dei Comuni della Regione - Sindaci, Assessori o Consiglieri comunali, Presidente o

Consiglieri di Circostrizione eletti, o di altri Enti associati – in regola con le quote associative annuali ed in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le province e delle varie categorie di Comuni.

2. Fanno parte del Consiglio Direttivo il Sindaco Metropolitano e il Presidente della Consulta Aree Vaste, nonché i Sindaci dei Comuni sedi di Decentramento Territoriale, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento del Decentramento Territoriale, approvato dal Consiglio Direttivo Regionale del 19 novembre 2010 e sue successive modifiche e integrazioni.
3. L'assenza non giustificata a quattro riunioni del Consiglio Direttivo Regionale determina la decadenza dal Consiglio medesimo.
4. Le vacanze che si verifichino per recesso, decadenza o altre ragioni, sono coperte per cooptazione.
5. L'elezione avviene su lista concordata nell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
6. In caso di mancato accordo o nel caso siano state presentate più liste, viene adottato il sistema proporzionale.

Art. 8

Consiglio Direttivo Regionale: convocazione ed attribuzioni

1. Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente regionale - con lettera da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima e contenente l'ora di prima e seconda convocazione nonché gli argomenti all'ordine del giorno - in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione, nonché per la predisposizione degli indirizzi e la verifica del perseguimento degli stessi.
2. Si riunisce in seduta straordinaria quando ne sia richiesta la convocazione da 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno tre giorni prima della data della riunione.
3. La seduta è valida quando sia presente almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Nella prima seduta, da convocarsi entro e non oltre trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Regionale, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione, presente un notaio, del Collegio dei Revisori dei Conti. Nella medesima seduta, il Consiglio provvede alla nomina del Direttore dell'Associazione Regionale.
4. Inoltre, il Consiglio Direttivo Regionale:

- a) decide sul programma annuale delle attività e sulle questioni politiche di grande rilevanza, approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione, il regolamento di contabilità e tutti gli altri Regolamenti;
- b) delibera in materia di amministrazione straordinaria;
- c) costituisce Commissioni permanenti anche sulla base delle indicazioni dell'Assemblea regionale, e determina i criteri per la nomina dei responsabili;
- d) esamina e decide circa le questioni che gli sono sottoposte dal Comitato Direttivo; ratifica nella prima seduta successiva le variazioni di bilancio apportate in via d'urgenza dal Comitato Direttivo;
- e) convoca l'Assemblea Regionale e ne stabilisce l'apposito regolamento;
- f) convoca l'Assemblea regionale annuale;
- g) nomina i Revisori dei Conti.

5. Per ogni riunione viene redatto relativo verbale.

Art. 9

Comitato Direttivo Regionale

1. Il Comitato Direttivo Regionale è costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente Vicario e dai Vice-Presidenti. Il presidente della Consulta Aree Vaste ne è componente di diritto, in qualità di vice-presidente.
2. È convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione Regionale.
3. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. Il Comitato Direttivo assume decisioni in ordine a:
 - a) le scelte dell'Associazione su singole e rilevanti tematiche;
 - b) la partecipazione dell'Associazione a società;
 - c) la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
 - d) la predisposizione del programma annuale delle attività.
5. Il Comitato Direttivo, qualora ne ricorra la necessità, può apportare le variazioni al bilancio sottoponendo le stesse a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Presidente Regionale

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale congressuale.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione in ogni rapporto, firma gli atti, salva la possibilità di delega al Direttore degli atti di mera esecuzione.
3. Convoca l'Assemblea Regionale ordinaria e straordinaria, nonché quella congressuale; convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale, nonché il Comitato Direttivo.
4. Coordina l'attività degli organi dell'Associazione e contribuisce ad attuarne le decisioni.
5. Partecipa alle sedute degli organi nazionali di cui fa parte e agli incontri della Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali.
6. Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio Direttivo Regionale uno o più vice-presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.
7. La carica di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con quelle di componente del Governo, presidente della Regione, Consigliere o Assessore regionale. Se eletto successivamente, il componente decade.
8. In caso di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie funzioni al Vice-Presidente vicario, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, ad altro Vice-Presidente.
9. La carica di Presidente è incompatibile con quella di componente del Governo, presidente della Regione, Consigliere o Assessore regionale; se eletto successivamente, decade. In caso di cessazione, le funzioni di presidente sono assunte dal Vice Presidente vicario
10. In caso di cessazione o decadenza del Presidente, il Vice Presidente vicario, entro trenta giorni dalla data di cessazione o decadenza, previa delibera del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea congressuale straordinaria per la elezione del nuovo Presidente che ricopre il ruolo sino alla scadenza naturale del precedente mandato congressuale quinquennale.

Art. 11

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Consiglio Direttivo Regionale ed è composto da numero tre revisori, tutti iscritti nell'apposito Albo.
2. Tale carica è incompatibile con quella di componente gli altri organi associativi.
3. L'incarico è di durata pari a quella del Consiglio Direttivo regionale.

Art. 12

Incompatibilità e decadenza

1. I componenti gli organi collegiali che per quattro sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
2. La perdita del requisito minimo richiesto per l'elezione negli organi sociali di cui all'art. 3-bis è motivo di decadenza dalla carica.
3. La decadenza è ratificata dal Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 13

Conferenza dei Presidenti le Associazioni Regionali

1. Il Presidente dell'Associazione o suo delegato partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, costituita ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Nazionale al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività e della gestione fra Associazione Nazionale ed Associazioni Regionali.

Titolo II

F u n z i o n a m e n t o

Art. 14

Struttura amministrativa

1. L'Associazione regionale ha una struttura amministrativa costituita dal personale distaccato, comandato o in assegnazione temporanea dagli enti associati, nonché dal personale assunto dall'esterno.
2. Questa struttura dovrà garantire l'attività necessaria all'attuazione delle decisioni adottate dagli organi sociali e tenere i libri e le documentazioni previste dalla legge.
3. L'Associazione dovrà dotarsi di:
 - un Registro-protocollo per le annotazioni della corrispondenza in arrivo ed in partenza;
 - i libri di tenuta della contabilità come da apposito regolamento;
 - ogni altro libro previsto dalla legge o necessario al funzionamento della struttura.
4. Tutti i verbali singoli degli organi sociali ed i fogli di presenza relativi ad ogni riunione verranno conservati, non essendo obbligatoria la tenuta degli appositi libri ai sensi di legge.

Art. 15

Il Direttore

1. Il Direttore dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo regionale, che ne decide lo stato giuridico, il trattamento economico e ne fissa compiti e funzioni.
2. Il Direttore è capo del personale a disposizione dell'Associazione. Al Direttore possono essere attribuiti, affidati o conferiti ulteriori compiti e responsabilità previste dalle leggi vigenti, a opera degli organi competenti ad adottarli.
3. Egli svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo, sovrintende al funzionamento dell'Associazione e cura la regolare attuazione delle decisioni degli organi sociali.
4. Partecipa alle riunioni del Coordinamento nazionale dei Direttori, strumento di supporto alla gestione organizzativa dell'Associazione, nonché a quelle convocate dal Direttore Nazionale agli incontri degli organi nazionali.

Art. 16

Patrimonio e finanziamento

1. Il finanziamento dell'Associazione regionale è assicurato dalla partecipazione alla quota associativa nazionale nella misura fissata dal Consiglio Nazionale e da eventuali addizionali regionali, nonché da contributi volontari di Enti pubblici o privati.
- 1-bis. Sono inoltre possibili proventi provenienti da attività progettuali o convenzionali, nonché da attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati e dall'attività svolta dall'Associazione per la realizzazione dell'oggetto sociale.
2. La gestione straordinaria del patrimonio dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo Regionale, quella ordinaria al Comitato Direttivo. La gestione materiale degli acquisti è disciplinata da apposito Regolamento.
3. Tutte le spese dovranno essere accompagnate dai relativi giustificativi.
4. In ogni caso, non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.

Art. 17

Esercizio Finanziario

1. Il Consiglio Direttivo regionale approva il Conto Consuntivo, che sarà accompagnato da una relazione del Comitato Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Consiglio Direttivo regionale approva altresì il programma di attività per l'anno successivo.
3. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso, a cura del Direttore all'Associazione ANCI Nazionale, regolarmente certificato dal Collegio Revisori dei conti, entro tre mesi dall'approvazione, e ai fini della trasparenza, i bilanci sono pubblicati secondo le disposizioni di legge che si applicano alle pubbliche amministrazioni.

Titolo III

n o r m e F i n a l i

Art. 18

Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto dovranno essere proposte dal Consiglio Direttivo Regionale o da 1/5 (un quinto) dei componenti dell'Assemblea regionale, e approvate dall'Assemblea congressuale con i medesimi quorum previsti per l'elezione del presidente e del consiglio regionale e/o dall'Assemblea in sessione ordinaria o straordinaria a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri componenti.

Art. 19

Coordinamento delle Associazioni delle Autonomie Locali

1. Gli organi dell'associazione sono impegnati a promuovere iniziative volte all'unificazione e alla promozione di autonomie in ambito regionale delle associazioni. Il Presidente ne chiederà l'approvazione all'Assemblea regionale.

Art. 20

Disposizioni varie

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme statutarie dell'Associazione nazionale ed in ultima istanza alle norme del Codice Civile.
2. Per le esigenze di disciplina dell'attività operativa e di gestione dell'Associazione il Consiglio Direttivo regionale potrà adottare apposito Regolamento.

Art. 21

Scioglimento degli organi sociali o dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione regionale possono essere sciolti ai sensi dello Statuto Nazionale.
2. L'Assemblea dell'Associazione, convocata nelle forme di cui all'art. 5 del presente Statuto, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza di almeno 4/5 dei suoi associati.
3. Con la medesima maggioranza l'Assemblea nomina un Commissario straordinario) ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione

delle eventuali attività patrimoniali residue all'ANCI Nazionale o ad organismi che perseguono finalità simili alla Associazione regionale disciolta.

*Registrato all'Ufficio delle Entrate di Torino 4
il 28/2/2019 al n. 2142/IT*